



Enagic

ENAGIC EUROPE GmbH
Düsseldorf / Germania

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE
PER I
PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

1. BASE DELLA COOPERAZIONE

1.1 La società ENAGIC EUROPE GmbH (in seguito denominata ENAGIC) vende ai clienti finali, tramite vendita diretta, vari prodotti per il benessere e lo stile di vita, principalmente prodotti per il trattamento e la filtrazione dell'acqua. Questa gamma di prodotti viene periodicamente completata o adattata a ogni cambiamento delle condizioni del mercato.

Il sistema di distribuzione specifico dell'ENAGIC è caratterizzato dal fatto che i Rappresentanti di Vendita indipendenti (i Distributori) con le vendite dirette offrono ai consumatori prodotti ENAGIC tramite contatti personali. In tale relazione il sistema è basato sul PIANO DI COMPENSAZIONE ENAGIC.

Il Piano disciplina gli incarichi dei Distributori in accordo con la posizione funzionale nell'ambito dell'Organizzazione che è strutturata in conformità ai principi del cosiddetto sistema Multi Livello o Network Marketing.

Inoltre, il Piano disciplina sia i criteri di risultato che un Distributore deve raggiungere, per arrivare alle posizioni funzionali individuali nell'ambito dell'Organizzazione, che la remunerazione riconosciuta per il buon esito degli incarichi contrattuali.

1.2 Il Distributore e ENAGIC coopereranno sia nella realizzazione e nell'esecuzione del sistema di vendite ENAGIC che nella protezione dell'integrità del sistema. In tal senso, il Distributore espletterà gli incarichi come indipendente e come partner contraente attivo dal punto di vista imprenditoriale, rispettando le regole del Sistema di Vendita ENAGIC, del PIANO DI COMPENSAZIONE ENAGIC e le istruzioni impartite da ENAGIC.

ENAGIC avrà cura che tutte le informazioni necessarie sui prodotti e sul sistema siano aggiornate e disponibili per il Distributore in qualsiasi momento.

1.3 Principalmente, i Distributori sono liberi di scegliere l'AREA DI VENDITA, a condizione che ENAGIC abbia inserito ufficialmente i prodotti in tale area. L'apposito elenco dei paesi sarà fornito da ENAGIC su richiesta.

2. NOMINA, INCARICHI E POSIZIONE DEL DISTRIBUTORE

2.1 NOMINA

Tramite la sponsorizzazione di un altro Distributore, il nuovo Distributore è ammesso nell'organizzazione di vendita ENAGIC non appena la sua richiesta viene accettata dalla direzione di ENAGIC. Di tale accettazione verrà informato tramite la comunicazione del proprio numero d'identificazione.

Non sono richieste spese d'ingresso. Il Distributore ottiene dal suo Sponsor una dotazione di moduli, opuscoli informativi e altri materiali e prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività (Pacchetto d'Inizio). ENAGIC o lo Sponsor vendono questo Pacchetto d'Inizio ad un prezzo ragionevole.

2.2 INCARICHI

a. **ATTIVITA' DI VENDITA:** Il Distributore, in qualità di **Agente Ausiliare del Commercio**, in nome e per conto di ENAGIC, fornisce ai clienti finali (gli utilizzatori) i prodotti della gamma ENAGIC. I prodotti possono essere acquistati solo direttamente da ENAGIC e possono essere distribuiti solo senza alcuna modifica dell'aspetto e del nome.

b. **LAVORO D'ORGANIZZAZIONE STRUTTURA:** Il Distributore, in qualità di **Agente Ausiliare del Commercio**, per lo sviluppo dell'Organizzazione di vendita ENAGIC, collaborerà reclutando nuovi Distributori e supportando i Distributori che appartengono alla "Linea di Responsabilità" da lui sviluppata, attraverso l'informazione, l'istruzione e la motivazione.

2.3 POSIZIONE + OBBLIGAZIONI DELLA POSIZIONE

Il Distributore, in qualità di **commerciante autonomo**, comunicherà la sua attività, in qualità di agente commerciale alla vendita diretta, alla locale autorità competente; se richiesto, richiederà licenza commerciale. Il Distributore sarà responsabile per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dall'attività imprenditoriale, in particolare relative a tasse, protezione contro i rischi professionali e vita (responsabilità, infortuni, malattia, inabilità al lavoro per causa dell'età avanzata o malattia, ecc.) attraverso un'assicurazione privata o pubblica, se possibile.

2.4 COMPORAMENTO CON I CLIENTI

I Distributori dovranno astenersi da qualunque comportamento ingannevole per quanto riguarda lo scopo dei loro contatti e dovranno sospendere qualunque discussione sulle vendite, se richiesto dai clienti. Il Distributore si identificherà con il proprio nome e come Distributore di ENAGIC.

3. **PUBBLICITÀ, PROMOZIONE DELLE VENDITE E INTERNET**

3.1 Durante le attività contrattuali, il Distributore si presenterà come "Distributore Indipendente ENAGIC" e, se è il caso, aggiungerà il titolo della posizione funzionale che ha raggiunto. E' vietato qualsiasi altro utilizzo del nome aziendale e del marchio ENAGIC così come di tutti gli altri marchi registrati ENAGIC e dei nomi dei prodotti a meno che questo non accada per motivazioni pubblicitarie e promozionali di ENAGIC, approvate da ENAGIC.

3.2 Sia nell'attività di vendita che di organizzazione struttura di vendita, il Distributore farà dichiarazioni sui prodotti ENAGIC e sul sistema di vendita ENAGIC che corrispondono alle dichiarazioni rese nell'ambito dei materiali promozionali e pubblicitari ufficiali di ENAGIC.

3.3 l'installazione e l'utilizzo commerciale di qualsiasi sito Internet per la presentazione dei prodotti ENAGIC e/o del sistema di vendita ENAGIC sono permessi solo con l'approvazione scritta da parte di ENAGIC. Tali siti potranno solo essere creati in conformità con le specifiche di ENAGIC. In particolare, per evitare qualsiasi incomprensione, deve essere garantito che il sito del

Distributore non venga inteso come sito ufficiale di ENAGIC. L'indirizzo del sito del Distributore non deve contenere il nome "ENAGIC".

3.4 Il Distributore non utilizzerà, non venderà e non raccomanderà ai membri dell'organizzazione di vendita ENAGIC materiali diversi da quelli emessi da ENAGIC anche se questi trattano di prodotti ENAGIC o del sistema di distribuzione ENAGIC, indifferentemente se questi materiali esistono in forma stampata, elettronica o in altra forma di riproduzione. Il Distributore utilizzerà i propri materiali pubblicitari e di relazione con il pubblico in qualsiasi forma di riproduzione (ad esempio: pubblicità, articoli PR, annunci TV e radio, etc.) solo se questi corrispondono ai campioni forniti a tale scopo da ENAGIC o se approvati per iscritto da ENAGIC. In particolare, il Distributore rinuncia a qualsiasi tipo di presentazione tramite Internet delle sue attività all'interno di ENAGIC. Le eccezioni sono permesse solo con l'approvazione espressa e il consenso scritto di ENAGIC nei casi particolari (vedere il precedente punto 3.3).

3.5 Il Distributore informerà la Direzione di ENAGIC del luogo, data e contenuto dei suoi eventi promozionali indirizzati al pubblico, in tempo e prima del relativo incontro. ENAGIC potrà richiedere modifiche o anche la rinuncia all'evento, se necessario, per tutelare l'interesse della società, dell'organizzazione di vendita ENAGIC e dei suoi membri.

3.6 Il Distributore esprimerà un giudizio su ENAGIC, i prodotti della linea ENAGIC e il sistema di vendita ENAGIC in qualsiasi formato elettronico o stampato solo con la previa approvazione scritta da parte di ENAGIC.

4. CONCORRENZA E RISERVATEZZA

4.1 Al Distributore è permesso vendere qualsiasi altra merce o servizio se queste offerte non sono in concorrenza con le offerte della gamma di prodotti ENAGIC. Comunque non è permessa la presentazione o la pubblicità di altre offerte insieme ai prodotti della gamma ENAGIC nel contesto della stessa vendita, pubblicità o evento. Il Distributore comunicherà per iscritto a ENAGIC tali attività di vendita supplementari.

4.2 Per la protezione dell'organizzazione di vendita sviluppata e mantenuta con l'aiuto del Distributore, al Distributore è vietato indurre i membri dell'organizzazione a vendere altri prodotti o servizi, o promuovere questi prodotti o servizi in aggiunta oppure invece delle loro attività commerciali ENAGIC (utilizzo inappropriato dell'organizzazione). Questo è valido anche nel caso in cui le offerte in questione non sono in concorrenza con le offerte ENAGIC.

4.3 Durante e anche dopo il termine del presente Contratto, il Distributore manterrà segrete tutte le informazioni a sua disposizione su ENAGIC, su qualsiasi altro membro del gruppo ENAGIC, sulla gamma dei prodotti ENAGIC e sul sistema di vendita, nel caso in cui le informazioni non siano generalmente accessibili al pubblico. Quest'obbligazione include tutti i dati e i fatti relativi ai

membri dell'organizzazione di vendita ENAGIC, indifferentemente se questi membri appartengono o no alla Linea di Responsabilità del Distributore. Inoltre, al Distributore non è permesso utilizzare le suddette informazioni per qualsiasi altro scopo se non a beneficio di ENAGIC.

5. REMUNERAZIONE

5.1 Per l'acquisizione di Distributori e per la remunerazione del lavoro di organizzazione struttura, il Distributore riceve provvigioni e altri compensi che, in conformità con il PIANO DI COMPENSAZIONE ENAGIC, sono calcolati in base ai risultati delle vendite date dai membri della propria Linea di Responsabilità.

Il Distributore verificherà i resoconti trasmessi senza ritardo e immediatamente informerà ENAGIC delle possibili opposizioni. Se un membro della Linea di Responsabilità del Distributore restituisce i prodotti nell'esecuzione di un diritto di restituzione, ENAGIC addebiterà il conto del Distributore con le provvigioni che lo stesso ha ricevuto in base alla vendita di tale prodotto nel contesto della sua struttura di vendita, eccetto il caso in cui la restituzione avvenga durante l'esecuzione di una richiesta di garanzia prevista dalla legge.

5.2 Tramite la comunicazione di partita IVA e la presentazione di una conferma scritta da parte dell'autorità competente, il Distributore informerà ENAGIC appena deve o sceglie il pagamento dell'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). Da quel momento in poi, ENAGIC calcolerà e pagherà le provvigioni dovute più il tasso legale d'IVA.

6. REVOCA ORDINE DEL CLIENTE FINALE

ENAGIC offre ai suoi clienti il diritto di recesso legale di due settimane.

Le apposite istruzioni per esercitare questo diritto sono stampate sul modulo d'ordine del cliente. Anche se i prodotti sono venduti tramite ENAGIC direttamente ai clienti, i Distributori sono obbligati a conformarsi a questa regola a favore del cliente nella loro relazione in qualità di agenti verso i clienti. Nel caso in cui un cliente, in conformità con le istruzioni del suo diritto di recesso, restituisca qualsiasi prodotto al Distributore, al Distributore, nel suo ruolo, è permesso restituire il prodotto a ENAGIC. Nel suo interesse, il Distributore è obbligato ad accertarsi che questi clienti osservino le regole delle istruzioni sul recesso. ENAGIC non è obbligata a ritirare il prodotto se questo è stato restituito non rispettando le istruzioni di restituzione.

7. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Questo contratto è stato concordato per un periodo illimitato di tempo.

7.2 Ogni parte contraente può disdire il contratto alla fine del mese, osservando un periodo di preavviso di 14 giorni. Quando il Distributore presta i suoi servizi come Agente di Commercio e non come Agente Ausiliare del Commercio, in considerazione dell'anzianità di lavoro e dei compensi ricevuti, è valido il periodo di preavviso della sezione 89 HGB (n.d.t.: Legge Internazionale sul Contratto di Agenzia e Distribuzione).

7.3 Inoltre, ciascuna parte contraente può disdire il Contratto senza osservare il periodo di preavviso per una ragione importante ragione, se la condotta dell'altra parte rende irragionevole, per la parte che da il preavviso, mantenere i rapporti contrattuali fino alla regolare successiva data di preavviso.

Non è necessario inviare un avviso prima di dare questo preavviso se la violazione in questione e le sue conseguenze non possono essere sanate o se il tipo o la dimensione dei danni incombenti la rendono necessaria per cessare immediatamente i rapporti contrattuali.

7.4 Per il rinnovo del Contratto di Distribuzione nessuna spesa speciale verrà addebitata (spesa di rinnovo).

7.5 Dopo la risoluzione del Contratto, il Distributore deve rispettare un periodo di attesa di sei (6) mesi prima d'iniziare di nuovo la relazione di distribuzione con ENAGIC.

7.6 La richiesta del Distributore di restituire l'intero inventario o parti essenziali dello stesso, sarà considerata da ENAGIC come risoluzione del Contratto.

La clausola non è valida, se la restituzione è a titolo di diritto di garanzia.

8. TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE, DECESSO DEL DISTRIBUTORE, CAMBIAMENTO DELLA LINEA DI RESPONSABILITÀ

8.1 ENAGIC può trasferire la posizione contrattuale in qualsiasi momento, ad un'azienda successiva che continui nello stesso modo l'attività commerciale oggetto di questo Contratto e che assuma completamente i diritti e doveri esistenti. Nel caso in cui il Distributore non accetti il trasferimento e comunica questo fatto a ENAGIC, la collaborazione contrattuale cesserà alla successiva data di preavviso.

8.2 Al Distributore è permesso trasferire la posizione contrattuale solo con l'approvazione scritta da parte di ENAGIC. Tale approvazione sarà data solo se ENAGIC è convinta che il soggetto del trasferimento qualifichi opportunamente per gli incarichi e i doveri che avrà da compiere, secondo la posizione in questione, e nel caso in cui sia preparato a completare un addestramento appropriato, se richiesto da ENAGIC.

8.3 Gli incarichi e i doveri del Distributore ENAGIC sono sostanzialmente da attribuire alla persona. Questo significa che i rapporti contrattuali cessano al decesso del Distributore. Nonostante ciò, il trasferimento può essere accettato da ENAGIC nei casi in cui venga soddisfatta la precedente condizione di cui al

punto 8.2, la persona si astenga dal richiedere alcun compenso e presenti il certificato di erede.

8.4 In caso di divorzio, ENAGIC, a sua discrezione, può accordare il trasferimento della posizione contrattuale, detenuta congiuntamente, ad uno degli ex coniugi solo se viene presentata la legale definitiva sentenza di divorzio.

8.5 Non è possibile un cambiamento della Linea di Responsabilità in cui il Distributore è stato incluso, in accordo con lo Sponsor, nominato dallo stesso nel modulo di Applicazione (Sponsorizzazione Incrociata).

9. DOMANDE DI GARANZIA DA PARTE DEL DISTRIBUTORE

ENAGIC garantisce la migliore qualità dei suoi prodotti. Nel caso in cui il Distributore riceva prodotti della sua attività difettosi, ENAGIC s'impegna alla loro sostituzione con altri senza difetti entro trenta (30) giorni. La decorrenza parte dalla data in cui il Distributore informa per iscritto ENAGIC ed ha ricevuto i necessari numero e ordine d'invio del reso.

10. SCADENZA DEI RECLAMI

10.1 Qualsiasi reclamo in base a questi rapporti contrattuali, in particolare ogni domanda di garanzia, scade dopo un anno dal tempo in cui la rispettiva denuncia è maturata e la parte che sporgeva la denuncia conosceva i fatti sui quali la denuncia si fonda oppure nel caso in cui la mancata conoscenza di una parte è dovuta a grave negligenza.

10.2 E' senza effetto qualsiasi normativa di legge che fornisce imperativamente un termine più lungo di tale scadenza.

11. CAMBIAMENTO DI NORME O ISTRUZIONI CONTRATTUALI; FORMA SCRITTA; LEGGE E FORO COMPETENTE

11.1 Nel caso in cui ENAGIC realizzi che, nell'interesse di ambo le parti, per la continuazione dell'esistenza della società o del sistema di commercializzazione, o nella salvaguardia dell'interesse economico dell'intera rete di vendita ENAGIC, è necessario modificare o correggere alcune norme del presente Contratto o del Piano di Compensazione ENAGIC, il Distributore sarà informato in tempo del cambiamento tramite gli usuali strumenti di comunicazione tra ENAGIC e i suoi Distributori. Nell'ambito di questa informazione, il Distributore sarà informato della data di effetto del cambiamento. La modifica o correzione entrerà in vigore se entro un mese il Distributore non si oppone per iscritto via posta raccomandata. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo reciproco, ENAGIC e il

Distributore cesseranno la collaborazione contrattuale alla regolare successiva data di termine.

Per essere valida, ogni modifica o correzione deve essere comunicata per iscritto (e-mail, website, back-office).

11.2 Le parti contraenti si accordano sulla competenza del Foro tedesco e sull'applicabilità della legge tedesca per tutte le denunce e dispute derivanti da questo Contratto.

12. CONDIZIONI FINALI

12.1 Le parti contraenti dichiarano che non esistono altri accordi contrattuali diversi da quelli stabiliti in questo Contratto.

12.2 Nel caso in cui una delle norme e regole di questo Contratto diventassero inefficaci o illegittime, l'applicabilità delle restanti nell'ambito del Contratto non verrà toccata. Comunque, le parti sono obbligate a cooperare senza ritardo per accordarsi su un'altra condizione che sostituisca quella inefficace o illegittima e serva allo stesso scopo, nel miglior modo possibile.

ENAGIC Europe GmbH

.....
Distributore

Düsseldorf,.....

.....
Luogo, data

La seguente dichiarazione in lingua tedesca deve essere stampata sulla parte superiore del Modulo di Candidatura:

PROTEZIONE DEI DATI

Il Distributore ENAGIC, firmando il Modulo di Candidatura, è d'accordo e conferma che ENAGIC archivi e elabori i dati personali e tutti i dati sulla collaborazione, in formato elettronico o altro formato. Lo stesso è d'accordo che Enagic, nel contesto e in base alle regole del Piano di Compensazione Enagic, li metta a disposizione di altri membri dell'Organizzazione di vendita Enagic nel proprio paese e all'estero, delle società membro del Gruppo Internazionale Enagic, indipendentemente dal fatto che queste abbiano la sede sociale nel territorio domestico o all'estero, se è necessario per la gestione della collaborazione e per la realizzazione a livello internazionale del sistema di vendite Enagic.